



ENERGIE DELLA CITTA'

PORDENONE PRGC

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE
UOC POLITICHE DEL TERRITORIO



COMUNE DI
PORDENONE

Allegato : F

VARIANTE N. 6

Variante n.6 al PRGC - modifiche puntuali alle Norme Tecniche Attuative e alle schede delle aree di trasformazione

DATA:

Verifica di Assoggettabilità alla VAS della presente Variante al PRGC .

RESPONSABILE DEL PROGETTO:

Arch. Luciano Ius

COLLABORATORE TECNICO:

Arch. Edoardo Tommasello - Geom. Patrizia Cigalotto

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Marco Toneguzzi

Variante n.6 al PRGC
Modifiche puntuali alle Norme Tecniche Attuative e alle schede delle aree di trasformazione.

INTRODUZIONE

La presente relazione viene redatta in attuazione alle disposizioni di cui alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE ed al relativo D.Lgs. n. 152/2006, di recepimento della Direttiva medesima, che ha l'obiettivo "di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la Valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente".

Il nuovo Piano Regolatore Generale Comunale approvato con DCC n° 145 del 22.03.2016 la cui esecutività è stata confermata con DPR 0143/Pres del 12.07.2016, pubblicato sul B.U.R. n° 30 del 27.07.2016, è stato sottoposto, già durante la sua fase preparatoria, al processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Tale valutazione si è conclusa con parere motivato a sensi dell'articolo 15 del D. Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. approvato dall'autorità competente con DGC . N. 36/2016 del 14/03/2016.

Dall'entrata in vigore del Nuovo Piano Regolatore Generale l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno apportare alcuni aggiornamenti al testo normativo come precisato nei paragrafi che seguono.

Tale variante ricade nella fattispecie di cui al comma 3-bis dell'art. 6 del D.Lgs. 152/06 che prevede quanto segue:

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2 che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

Si è reso pertanto necessario predisporre la presente relazione facendo riferimento a quanto stabilito dall'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e secondo le indicazioni contenute nell'allegato I del Decreto medesimo, al fine di verificare se la variante in argomento sia da assoggettare alla procedura di VAS.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS

Caratteristiche del piano:

- 1. In quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.*
- 2. In quale misura il piano influenza altri piani o programmi inclusi quelli gerarchicamente ordinati.*

Dall'entrata in vigore del Nuovo Piano Regolatore Generale l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno apportare alcune modifiche al testo normativo che riguardano i seguenti argomenti:

- 1) Aggiornamenti conseguenti alla recente entrata in vigore delle modifiche alla L.R. 19/2009 "Codice regionale dell'edilizia" con l'introduzione di precisazioni in ordine alle distanze tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti ed alle nuove modalità di ampliamento in "deroga" per gli edifici esistenti;
- 2) Richiesta di variante presentata dai sigg. Mozzon relativa ad un ambito compreso nel Piano di Recupero di Rorai Grande;
- 3) Altre varianti puntuali segnalate dagli uffici che hanno lo scopo di chiarire con migliore efficacia le previsioni di piano senza peraltro modificarne i contenuti e che riguardano: Il Piano di Recupero San Giorgio, le zone agricole E5 e E6, lo standard a parcheggio per gli esercizi commerciali e le modalità di applicazione del regolamento edilizio nei P.A.
- 4) Introduzione di aggiustamenti di lieve entità in relazione ad alcuni refusi rilevati al testo normativo.

CONTENUTO DELLA VARIANTE

1) aggiornamenti conseguenti all'entrata in vigore delle recenti modifiche alla L.R. 19/2009

La L.R. 29/2017, attuando la delega disposta dal D.L. 69/2013 ("Decreto del fare"), come convertito con L. 98/2013 che ha demandato alle Regioni e alle Province Autonome la facoltà di prevedere, con atto legislativo o regolamentare, disposizioni derogatorie al DM 1444/68, ha introdotto significative innovazioni all'art. 3 della L.R. 19/2009 in tema di distanze tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, demandando alla pianificazione comunale la possibilità di modularne la portata attraverso specifiche disposizioni.

Le zone interessate da tali modifiche riguardano

Art. 21 Zona B – Zona residenziale di completamento o ristrutturazione ad attuazione diretta

Art. 30 Zona B – Zona residenziale di completamento o ristrutturazione ad attuazione indiretta

Inoltre con l'entrata in vigore delle deroghe consentite dall'articolo 39/bis della L.R. 19/2009 (ex "Piano casa") , si è ritenuto che le stesse siano potenzialmente perturbanti rispetto alle previsioni ed agli obiettivi del PRGC vigente soprattutto nelle zone prevalentemente residenziali.

Nel dettaglio tale articolo consente la possibilità di intervenire con ampliamenti per singole unità immobiliari anziché per edificio come previsto dalle NTA vigenti, determinando, in alcune situazioni, potenziali distorsioni al tessuto insediativo consolidato.

La prima modifica proposta riguarda l'introduzione, negli articoli di seguito elencati della precisazione:

In questa zona, l'art. 39/bis della L.R. n. 19/2009 trova applicazione a condizione che non sia aumentato il numero delle unità immobiliari principali preesistente. Ai fini dell'applicazione dell'art. 39/bis della L.R. 19/2009, il riferimento agli edifici o unità immobiliari esistenti contenuto al comma 3) è da intendersi riferito a edifici o unità immobiliari esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo articolo (21/12/2017).

Art. 21 Zona B - Zona residenziale di completamento o ristrutturazione ad attuazione diretta - integrazione al punto 4: dopo la lettera b) viene inserito il testo sopra riportato che assume la lettera c);

Art. 30 Zona B - Zona residenziale di completamento o ristrutturazione ad attuazione indiretta - integrazione al punto 4: dopo il primo capoverso viene inserito il testo sopra riportato;

Art. 31 Zona C – Zona di espansione residenziale - integrazione al punto 2: dopo il primo capoverso viene inserito il testo sopra riportato;

La seconda modifica proposta conferma la possibilità di applicare le "deroghe" consentite dall'articolo 39/bis della L.R. 19/2009 (ex Piano casa") agli edifici produttivi in zona industriale D2 e D3 con la sola esclusione di quelli compresi nelle zone D3.1 *Zona degli insediamenti industriali e artigianali esistenti per la lavorazione, stoccaggio e deposito di materiali inerti* in relazione alle peculiarità produttive dell'ambito e nel rispetto degli obiettivi di valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e di limitazione del consumo di suolo prefissati sia dalla legge che dalle strategie di Piano.

Conseguentemente si prevede l'integrazione di seguito riportata all'articolo 36 bis:

Art. 36 bis Zona D3.1 - Zona degli insediamenti industriali e artigianali esistenti per la lavorazione, stoccaggio e deposito di materiali inerti –

..... omississ.....

3. INDICI DI UTILIZZAZIONE

a) $U_f = 0,60 \text{ m}^2/\text{m}^2$;

b) $R_c = 0,50 \text{ m}^2/\text{m}^2$ della Sf.

c) In questa zona non trovano applicazione le misure per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente previste dall'articolo 39 bis della L.R. 19/2009 e s.m.i.


1.F) La L.R. 29/2017, adempiendo agli obblighi di adeguamento stabiliti dai decreti cd. SCIA 1 e 2, ha introdotto significative innovazioni anche in materia di semplificazione delle procedure edilizie e dei relativi titoli abilitativi.

Gli **Art. 6 "Variazione delle destinazioni d'uso"** e **Art.10 "Attuazione diretta"** vengono pertanto aggiornati riportando i riferimenti a titoli e procedure così come stabiliti dalla normativa regionale sovraordinata.

2) richiesta di variante presentata da privati

I Signori Mozzon Renato, Luisa, Gabriella, Rosetta, Daniela, Giovanna, Anna Maria, Cristina, Cristian, Stefano, Dall'Amico Luigina, De Biasio Lina (Nota prot. n.ro 48286 del 21/06/2018) hanno presentato la richiesta di variante per gli immobili censiti catastalmente al foglio 16 mappali 1389, 1387, 1654, 1042, 1656.

La richiesta riguarda l'ambito costituente le U.M.I. n.ri 1 e 2 del Piano di Recupero n. 1 di Rorai Grande ad oggi in vigore (entrata in vigore - B.U.R. n° 42 del 20. 10. 2010) che in sintesi è finalizzata all'individuazione di una diversa tipologia edilizia e configurazione planimetrica ed una minore altezza sia degli edifici che della volumetria complessiva.



Proposta tecnica

Il PRGC vigente riconosce agli immobili la destinazione di Verde privato solo a seguito di uno specifico atto di revoca del Piano di Recupero, mentre fa salve le prescrizioni urbanistiche contenute nel PR vigente ai sensi del comma 1, lettera h) dell'articolo 58 delle NTA del PRGC che si riporta:

Art. 58 Piani Attuativi di iniziativa pubblica vigenti alla data di adozione del PRGC

1. Alla data di adozione del PRGC risultano vigenti i seguenti Piani:

... omissis ...

- h) Tali Piani mantengono la loro validità fino alla loro naturale data di scadenza. Al termine del periodo di validità permangono tutte le prescrizioni urbanistiche ed edilizie del piano alle quali bisogna fare riferimento per gli interventi di completamento o di riqualificazione all'interno del comparto. Tale disciplina vige fino ad uno specifico atto di revoca da parte dell'Amministrazione Comunale.

Verificato che l'accoglimento della richiesta presentata può essere consentito solo previo inserimento nella normativa succitata di alcuni parametri urbanistico-edilizi da rispettare nella predisposizione di una successiva variante al Piano di Recupero, si propone di integrare il punto 1 dell'articolo 58 succitato con il seguente periodo:

- i) *Fino alla formale revoca del Piano di Recupero di Rorai Grande eventuali varianti a tale strumento urbanistico potranno avere ad oggetto esclusivamente previsioni di tipologie edilizie coerenti con il contesto insediativo e ambientale, con contestuale riduzione della volumetria e dell'altezza degli edifici previste dal P.d.R. vigente, nonché adeguamento alle nuove previsioni delle quote di standard da reperire nell'ambito del Piano stesso.*

La modifica prevede in sintesi una riduzione della volumetria attualmente consentita le cui dimensioni e caratteristiche tipologiche dovranno essere valutate in modo più efficace a seguito di una successiva variante da apportare al Piano di Recupero.

3) varianti puntuali segnalate dagli uffici

3.1 Piano di Recupero San Giorgio

L'Unità Operativa Complessa Politiche del Territorio:

- dato atto che è in programma da parte di quest'Amministrazione procedere alla revoca del Piano di Recupero di Largo San Giorgio, in quanto già decaduto e già realizzato per buona parte, tanto che il PRGC vigente ha già provveduto a riconoscere la nuova situazione urbanistica con l'individuazione di un nuovo Piano di Recupero per la parte non ancora attuata;
- considerato che il Piano di Recupero prevede per l'U.M.I. 8, già attuata, la possibilità di realizzare anche una struttura a destinazione ricettiva (padiglione bar) di circa m³ 130 sulla superficie del lago che è di proprietà comunale;

- verificato che per poter realizzare la suddetta struttura, con atto notarile rep. 10101 stipulato il 18/07/2011, è stato istituito, nella porzione della particella catastale censita al F. 20 n. 2996, il diritto di superficie a favore della società San Giorgio s.r.l. ed a carico del Comune di Pordenone;

ritiene di proporre un'integrazione all'articolo 58 delle NTA del PRGC con il fine di salvaguardare i diritti acquisiti dalla società San Giorgio s.r.l. con la stipula del suddetto atto notarile garantendo la possibilità di realizzare la struttura a destinazione ricettiva (padiglione bar) anche successivamente la revoca del suddetto Piano di Recupero.

Proposta tecnica

Si propone pertanto l'integrazione del punto 2 dell'articolo 58 riportando il contenuto dell'atto notarile che ha trasferito il diritto di superficie alla soc. San Giorgio s.r.l. :

Art. 58 Piani Attuativi di iniziativa pubblica vigenti alla data di adozione del PRGC

...omissis

1. *Alla data di adozione del PRGC risultano decaduti i seguenti PR:*

- *PR 4 di Torre*
- *PR 14 di L.go S. Giorgio*
- *PR 31 di L.go S. Giovanni*

per i quali rimangono valide le prescrizioni urbanistiche ed edilizie dei piani stessi fino ad uno specifico atto di revoca da parte dell'Amministrazione Comunale a seguito del quale entreranno in vigore le prescrizioni del PRGC approvato.

Per il PR 14 di Largo San Giorgio, anche dopo il succitato atto di revoca, permangono le possibilità edificatorie definite con atto rep. 10101 stipulato il 18/07/2011 presso lo studio del Notaio Guido Bevilaqua in Pordenone che ha istituito, nella porzione catastale censita al F. 20 n. 2996, il diritto di superficie a favore della società San Giorgio s.r.l. e a carico del Comune di Pordenone.

Come stabilito dal suddetto atto notarile la proprietà superficaria terminerà il 18/07/2061 ed entro tale termine viene concesso alla società San Giorgio s.r.l. la realizzazione di quanto segue:

"La costruzione, con accesso dal percorso pedonale già previsto dal progetto delle opere di urbanizzazione, costituita da intelaiatura metallica in parte infissa sul fondale del laghetto e in parte poggiante sulla sponda, piano di calpestio sospeso sulla parte infissa al di sopra del livello dell'acqua (palafitta), struttura metallica di supporto alla copertura, tamponamenti e coperture in scatole di rame ossidato e vetro e parapetti in vetro, avrà una superficie di mq 45 circa al chiuso e mq 30 circa all'aperto, questi ultimi in parte protetti dalla copertura, per un totale di mq 75 circa complessivi. La costruzione, oltre che per le finalità attualmente risultanti dal progetto, potrà in futuro essere utilizzata esclusivamente con destinazioni indicate dallo strumento urbanistico di riferimento."

La realizzazione delle opere succitate è comunque subordinata al rispetto delle norme sovraordinate in materia di acustica ambientale per ciò che concerne l'esercizio dell'attività commerciale (PCCA e RAC).

In sintesi le succitate previsioni urbanistiche sono di fatto già state assentite dall'Amministrazione comunale con precedenti strumenti urbanistici e pertanto il presente punto di variante ha lo scopo di trasferire nelle NTA del PRGc l'insieme delle possibilità edificatorie dell'area.

3.2 Zone agricole: E5 Zona di preminente valore ambientale - E6 Zona di preminente interesse agricolo-produttivo

L'Unità Operativa Complessa Edilizia Privata, ha rilevato che la norma delle zone agricole E5 ed E6, permette la realizzazione di strutture per la conservazione, prima trasformazione dei prodotti agricoli e per la diretta commercializzazione degli stessi e che tali destinazioni sono ammesse dalla legislazione vigente solo se sono complementari rispetto all'attività agricola principale.

Al fine di scongiurare ogni possibile dubbio interpretativo, si ritiene opportuno modificare il paragrafo d) del punto 6 degli artt. 62 e 63, che, contrariamente da quanto stabilito dalla legislazione sovraordinata, individua specifici indici urbanistico edilizi nel caso in cui i richiedenti siano soggetti diversi dall'imprenditore agricolo professionale.

Proposta tecnica

Al fine di rendere coerente il testo normativo dei richiamati artt. 62 e 63 alla legislazione sovraordinata si propone la modifica della lettera d) del punto 6 degli articoli citati eliminando la specificazione contenuta entro parentesi come di seguito riportato:

Art. 62 Zona E5 – Zona di preminente valore ambientale

Art. 63 Zona E6 – Zona di preminente interesse agricolo-produttivo

6 INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

d) **STRUTTURE PER LA CONSERVAZIONE, PRIMA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E PER LA DIRETTA COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI STESSI** (~~i parametri urbanistici di seguito elencati si applicano solo nel caso i richiedenti siano soggetti diversi dall'imprenditore agricolo professionale~~)

3.3 Precisazioni sullo standard a parcheggio per il commercio

L'Unità Operativa Complessa Edilizia Privata, nella prassi applicativa delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C., ha valutato l'opportunità di apportare alcune precisazioni in ordine allo standard previsto per alcune tipologie di esercizi commerciali.

In particolare, si è ritenuto di precisare negli articoli in cui, tra le destinazioni d'uso ammesse per la zona, compare la dicitura "Commerciale al dettaglio con superficie < 1.500 m²" che tale limite sia riferito alla superficie di vendita complessiva nel caso la stessa sia determinata da più esercizi commerciali.

Proposta tecnica

1) Vengono conseguentemente modificati gli artt. - 15, punto 3, lettera c), - 16, punto 2, lettera c), - 21, punto 3, lettera d), - 30, punto 3, lettera b), 38, punto 2, lettera a), - 41, punto 2, lettera a) e - 47, punto 2, lettera b):

"Commerciale al dettaglio con superficie di vendita (Sv) complessiva < 1.500 m²".

2) Vengono inoltre modificati gli articoli: 33, punto 2 - 35, punto 2 - 36, punto 2 inserendo in luogo della dicitura sopra riportata la seguente:

"...superficie di vendita (Sv) complessiva < 1.500"

3.4 Modalità di applicazione del Regolamento Edilizio nei Piani attuativi

L'Unità Operativa Complessa Edilizia Privata:

Valutati i contenuti dell'art. 57 delle N.T.A. che elenca i piani attuativi approvati e convenzionati alla data di adozione del P.R.G.C.(06/07/2015) e che nei punti 2 e 3 definisce i termini di validità degli stessi come di seguito riportato:

2. "I Piani Attuativi approvati e convenzionati mantengono la loro efficacia per tutto il periodo temporale previsto nella convenzione sottoscritta e si applica il Regolamento Edilizio vigente al momento della presentazione della istanza di titolo abilitativo edilizio".
3. "Al termine del periodo convenzionale mantengono in ogni caso validità tutte le prescrizioni urbanistiche ed edilizie nel Piano stesso alle quali bisogna fare riferimento per gli interventi di completamento ovvero di riqualificazione all'interno del comparto. Tale disciplina vige fino ad uno specifico atto di revoca da parte dell'Amministrazione Comunale".

Considerato che:

- il Piano Regolatore vigente contiene definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi diverse da quelle del Regolamento Edilizio vigente, con particolare riferimento al calcolo del volume urbanistico, e che all'interno dei Piani Attuativi, per quanto disposto al punto 2 sopra richiamato, continuano ad essere applicate le disposizioni del Regolamento Edilizio vigente;
- il Regolamento Edilizio vigente risulta superato in quanto non adeguato alla legislazione sovra ordinata, ad oggi non è stato possibile sostituirlo per non incidere sui diritti acquisiti a seguito della stipula delle convenzioni urbanistiche dei Piani Attuativi;
- nell'ottica della salvaguardia dei diritti acquisiti, e al fine di poter procedere alla sostituzione del regolamento edilizio vigente con un regolamento adeguato alla legislazione regionale sopravvenuta e allineato alle definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi contenute nelle N.T.A. del P.R.G.C. vigente;

si rende opportuno inserire nella presente variante normativa la modifica dei punti 2 e 3 sopra richiamati disponendo, per gli ambiti dei piani attuativi elencati all'articolo 57 delle N.T.A. l'ultrattività di fatto delle definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi contenute nel Regolamento Edilizio vigente al momento della loro approvazione.

Proposta tecnica

Si propone la riscrittura dei punti 2 e 3 dell'art. 57 secondo la seguente formulazione:

2. I Piani Attuativi approvati e convenzionati, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del D.P.Reg. 20/03/2008, n.086/Pres., mantengono validità per un periodo di 10 anni dalla loro approvazione. Entro tale periodo, per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, oltre alle previsioni specificate dai PAC, si applicano i parametri urbanistici ed edilizi definiti dal Regolamento Edilizio vigente al momento della loro approvazione.

3. Al termine del periodo di validità dei piani restano in vigore, per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, le previsioni specificate dai PAC, con l'applicazione delle definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi contenute nel Regolamento Edilizio vigente al momento della loro approvazione. Tale disciplina vige fino ad uno specifico atto di revoca da parte dell'Amministrazione Comunale. Successivamente al tale atto di revoca entrano pienamente in vigore le nuove prescrizioni di zona e normative del PRGC e del Regolamento Edilizio vigente

4 modifiche normative conseguenti a refusi

L'ufficio Politiche del Territorio ed il Servizio Edilizia Privata propongono l'introduzione di aggiustamenti in relazione ad alcuni refusi rilevati al testo normativo che non modificano nella sostanza il contenuto delle NTA del PRG.

Le potenzialità edificatorie dell'edificio di proprietà di Cimolai che si affaccia alla nuova rotatoria, sono stabilite dal Piano particolareggiato n. 2 che conferma l'attuale destinazione direzionale con possibilità di ampliamento fino a complessivi 14.000 mc

Le modifiche introdotte con la presente variante pertanto non incidono rispetto alle potenzialità edificatorie stabilite dal suddetto piano particolareggiato.

Si precisa infine che il sottosuolo dell'area da destinarsi a verde privato è attraversata da reti pubbliche (acquedotto, fognatura, illuminazione, ecc..) conseguentemente dovranno essere confermate e garantite anche per il futuro, le relative servitù.

Aspetti acustici

L'architetto Stefano Polesel ha predisposto la Verifica di Compatibilità Acustica definita nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Pordenone, dove, al § 1.1.6, è scritto: "In caso di variante del PRGC, dei piani attuativi e di settore e del PUT, nell'ambito delle procedure di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici o dei piani e programmi comunali e sovracomunali, verrà predisposta una Verifica di Compatibilità."

Tale documento facente parte degli elaborati di variante precisa che le modifiche introdotte sono compatibili con il vigente Piano di Classificazione Acustica.

La rilevanza del piano per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es: piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

La variante non ha rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.

Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate:

2. *Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti.*
3. *Carattere cumulativo degli impatti.*
4. *Natura transfrontaliera degli impatti.*
5. *Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)*
6. *Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate).*
7. *Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
 - o *delle specie caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;*
 - o *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;*
 - o *Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

La variante non comporta impatti, né rischi per la salute umana, inoltre non rappresenta alcun pericolo in ordine ad eventuali impatti di carattere generale per l'ambiente né per il patrimonio culturale.

Non vi è un innalzamento dei livelli di utilizzo dei suoli o di impatti su aree di interesse paesaggistico di alcun livello rispetto a quelle già stabilite dal PRGC vigente e dalla normativa regionale.

Per effetto delle modifiche da introdurre con la presente variante si determineranno variazioni in riduzione del carico urbanistico rispetto a quelle già stabilite dal PRGC vigente e dalla normativa regionale.

Infine le modifiche introdotte con la presente variante non costituiscono impatti di natura transfrontaliera o su aree riconosciute protette a livello nazionale, comunitario o internazionale.

4. CONCLUSIONI FINALI

Alla luce delle considerazioni sopra riportate conformemente ai criteri di cui all'allegato I del D.lgs 152/06 si ritiene in sintesi che:

- La variante al PRGC in esame non determina modificazioni sull'ambiente;
- non rientra nella fattispecie di cui all'art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06;

- non assume rilevanza in termini di attuazione della normativa comunitaria.

Ciò premesso, si ritiene che l'approvazione della Variante n°6 al P.R.G.C. non comporti effetti sull'ambiente e, pertanto, non sia necessario procedere alle valutazioni di cui di cui agli articoli da 13 a 18 del DLgs 152/06.

I collaboratori al progetto

Arch. Edoardo Tommasello
Geom. Patrizia Cigalotto

I Responsabili del progetto

Arch. Ius Luciano
Arch. Alessandro Moras

Il Responsabile del procedimento

Ing. Marco Toneguzzi

S:\pianificazione\VARIANTI AL PRGC\VARIANTE 4 - cimolai\VARIANTE URBANISTICA\doc\vas\vas variante 4.doc

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MORAS ALESSANDRO

CODICE FISCALE: MRSLSN59D21G888K

DATA FIRMA: 12/07/2018 16:24:50

IMPRONTA: 497C432E3ECBA5B4BEDE288FC26108E9A1CC4CA08E5CC101ED7933991258E8DE
A1CC4CA08E5CC101ED7933991258E8DE5AE87E72FAD724383C1ADB6A08331402
5AE87E72FAD724383C1ADB6A083314028511991E075710D1C1220628CD36E161
8511991E075710D1C1220628CD36E16108A0D74B5B08BD710FDDBE1840F118ECE

NOME: IUS LUCIANO

CODICE FISCALE: SIULCN59A07M190X

DATA FIRMA: 13/07/2018 09:35:47

IMPRONTA: 7FF3545117ECACFF5B07ECD4E524CEC3B58F0FA2448995FCAA0E41A5F962C486
B58F0FA2448995FCAA0E41A5F962C486A42886EE5F74721DC6B06EDACD798467
A42886EE5F74721DC6B06EDACD7984671465CBC9744D9FBFEF5C8BBAB754B6E9F
1465CBC9744D9FBFEF5C8BBAB754B6E9FB967559F32B93593F6A514CD3AF6E674

NOME: TONEGUZZI MARCO

CODICE FISCALE: TNGMRC67P28G888G

DATA FIRMA: 13/07/2018 11:02:31

IMPRONTA: 653FF0D58E75CDE40E592ED5F847AE6AFB450A34D2D6C320A36B9AD4ADADDADC
FB450A34D2D6C320A36B9AD4ADADDADCDD96269B46E5ADE07230B1D6CA6B639A
DD96269B46E5ADE07230B1D6CA6B639A6C8F2F1BE2EDEF267CE49D4C782A792
6C8F2F1BE2EDEF267CE49D4C782A792A720697A98371224633E59C15792A305

NOME: PEROSA PRIMO

CODICE FISCALE: PRSPRM57D04C714C

DATA FIRMA: 23/07/2018 10:43:17

IMPRONTA: 9D2727ED560482EB5720C5464F476CD96BD0824969354B534087B01AF0E28171
6BD0824969354B534087B01AF0E281718CDD77E03C12C5EB4A788C6A2A701BEA
8CDD77E03C12C5EB4A788C6A2A701BEA507F00E21A3629394EC7D259FE0E9173
507F00E21A3629394EC7D259FE0E917366288FCBD7B6C1B7EB77119256813EE5

NOME: CABIBBO ANDREA

CODICE FISCALE: CBBNDR75H02G888J

DATA FIRMA: 23/07/2018 11:18:03

IMPRONTA: BFC1DEB0436904132372145DAC83B396C4C5FD06EF44F828343076B4BBD4D8BD
C4C5FD06EF44F828343076B4BBD4D8BD2FFAC9ACE5DD099FB0F5287F6B2BAFAC
2FFAC9ACE5DD099FB0F5287F6B2BAFACC57ECE607BDE4AC255C8DDB08ED8B389
C57ECE607BDE4AC255C8DDB08ED8B389B73FB49D5233C3E2CCDF4A5C0D382CC1